

Proposta di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di procedere all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione della Società, attualmente pari a Euro 2,60, con conseguente modifica degli artt. 5, 8 e 31 dello Statuto sociale.

Tale proposta va collocata nell'ambito dell'operazione finalizzata alla semplificazione della struttura del capitale di Italmobiliare S.p.A., annunciata al mercato con comunicati stampa in data 1° luglio 2016 e 13 luglio 2016, che prevede la proposta di distribuzione di un dividendo privilegiato straordinario *una tantum* agli azionisti di risparmio e contestuale conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie prevista al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 4 agosto 2016 alle ore 11.00 e quale unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata in unica convocazione per il giorno 4 agosto 2016 alle ore 16.00. Per maggiori informazioni, si rinvia alle relative relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno delle rispettive assemblee disponibili al pubblico sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.italmobiliare.it nell'area dedicata "*Investor/Operazioni Straordinarie/Conversione Obbligatoria Azioni Risparmio – 2016*", nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "*SDIR-STORAGE*" gestito da Bit Market Services S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si ricorda preliminarmente che la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale è espressamente prevista dal codice civile (artt. 2328 e 2346 del cod. civ.).

In caso di eliminazione dell'indicazione del valore nominale, lo Statuto sociale indicherà soltanto il capitale nominale ed il numero delle azioni ordinarie e di risparmio emesse, prive di indicazione del valore nominale. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa non in una cifra monetaria, ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo restando che si tratterà comunque di azioni il cui valore nominale, pur non più espresso, tuttavia esiste, essendo sempre implicitamente individuabile rapportando l'ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle partecipazioni azionarie emesse (c.d. "valore di parità contabile implicito"). Pertanto, una variazione del solo ammontare del capitale sociale, fermo quindi restando il numero delle azioni emesse, oppure una variazione del numero complessivo delle azioni in circolazione, fermo quindi restando l'importo del capitale sociale, determinerà una variazione del valore di parità contabile implicito delle azioni emesse.

L'eliminazione del valore nominale espresso rappresenta uno strumento di flessibilità e di semplificazione amministrativa, che può rivelarsi utile, tra l'altro, in caso di operazioni sul capitale, quale quella di cui al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, di cui sopra, in quanto vengono eliminati i problemi connessi alla presenza del valore nominale

fissato in una cifra predeterminata. Tale flessibilità è di interesse per la Società, specie in periodi di forte volatilità dei prezzi di borsa.

Si fa peraltro presente che la modifica proposta è già stata adottata da un numero rilevante di emittenti quotati sul mercato regolamentato e la migliore prassi conduce le società di nuova quotazione a scegliere, fin dall'ammissione a quotazione, l'emissione di azioni senza indicazione del valore nominale espresso. La proposta di eliminazione dell'attuale valore nominale riguarda, come del resto non potrebbe che riguardare, sia le azioni ordinarie che quelle di risparmio (le quali saranno oggetto di ulteriore e separata proposta di conversione come si è sopra detto). Si evidenzia, peraltro, che il valore nominale unitario assume rilevanza – nell'ambito della disciplina statutaria della Società – sia per la determinazione del dividendo spettante agli azionisti (ordinari e di risparmio), sia per l'individuazione di certi diritti spettanti agli azionisti di risparmio in tema di partecipazione alle perdite e di riduzione del capitale.

Più specificamente, l'art. 31, lett. b e lett. c, dello Statuto sociale, nella sua attuale versione, individua il valore nominale unitario quale parametro della determinazione del dividendo spettante alle azioni di risparmio, prevedendo che il privilegio sia determinato, appunto, in una certa misura percentuale del valore nominale.

In conseguenza dell'eliminazione del riferimento al valore nominale unitario, si propone di sostituire l'attuale riferimento con un valore fisso determinato applicando la misura percentuale attualmente prevista al valore nominale unitario delle azioni oggi pari ad Euro 2,60 (che corrisponde alla "parità contabile" implicita alla data della presente relazione). In sede di distribuzione degli utili, le azioni di risparmio riceveranno pertanto un privilegio pari al 5% di Euro 2,60 per azione (e, dunque, di Euro 0,13), con un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 3% di Euro 2,60 per azione (e, dunque, di Euro 0,078).

Nella medesima prospettiva si propone di adeguare la disciplina del diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite, prevedendo all'art. 8, comma 5, dello Statuto sociale, che eventuali perdite di capitale non colpiscano le azioni di risparmio se non per la parte che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie. Del pari, nel caso di scioglimento della Società, la prelazione delle azioni di risparmio nel rimborso del capitale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 dello Statuto sociale, a seguito della modifica statutaria, non sarà più riferita al loro valore nominale, ma fino a concorrenza di Euro 2,60 per azione.

Ciò precisato, si propone di modificare lo Statuto sociale al fine di eliminare ogni menzione relativa al valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, indicando, pertanto, all'art. 5 l'importo complessivo del capitale sociale, il numero di azioni in cui è frazionato ed eliminando l'indicazione del loro valore nominale espresso. Inoltre, saranno modificati – come sopra indicato – gli artt. 8 e 31 dello Statuto sociale per riflettere l'avvenuta introduzione del valore numerico puntuale nell'ambito della disciplina di taluni diritti degli azionisti di risparmio (art. 8), della

determinazione del dividendo spettante agli azionisti (art. 31, lett. b e lett. c) e della determinazione del privilegio in fase di liquidazione (art. 8, ultimo comma). In linea con la prassi per operazioni simili, all'art. 8 è stata infine riformulata l'ultima parte dell'ultimo comma al fine di chiarirne i termini di applicazione alla luce delle modifiche in esame.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 Capitale sociale	Articolo 5 Capitale sociale
<p>Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicentosessantaseimilanovecento-trentasette), diviso in n. 22.182.583 (ventiduemilionicentotantaduemilacinquecentottantatre) azioni ordinarie e n. 16.343.162 (sedicimilionitrecentoquarantatremilacentosessantadue) azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna.</p> <p>In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 29 maggio 2012, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:</p> <p>a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;</p> <p>b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di</p>	<p>Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicentosessantaseimilanovecento-trentasette), diviso in n. 22.182.583 (ventiduemilionicentotantaduemilacinquecentottantatre) azioni ordinarie e n. 16.343.162 (sedicimilionitrecentoquarantatremilacentosessantadue) azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna <u>prive di indicazione del valore nominale.</u></p> <p>In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 29 maggio 2012, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:</p> <p>a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;</p> <p>b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un</p>

<p>260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio di warrant.</p> <p>Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino a un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni.</p>	<p>ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio di warrant.</p> <p>Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino a un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni.</p>
<p>Articolo 8 Caratteristiche delle azioni di risparmio</p>	<p>Articolo 8 Caratteristiche delle azioni di risparmio</p>
<p>Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.</p> <p>In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti a esse attribuiti dalla legge e dallo statuto, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.</p> <p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 31, lett. b, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p>	<p>Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.</p> <p>In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti a esse attribuiti dalla legge e dallo statuto, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.</p> <p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 31, lett. b, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle non trova</p>

<p>Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.</p>	<p><u>capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle</u> altre azioni.</p> <p>Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale <u>fino a concorrenza di euro 2,60 per azione.</u></p> <p><u>Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.</u></p>
<p>Articolo 31 Destinazione degli utili</p>	<p>Articolo 31 Destinazione degli utili</p>
<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>c) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.</p>	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione <u>dell'importo di euro 0,13 per azione,</u> essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore <u>all'importo di euro 0,13 per azione,</u> la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>c) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione <u>a euro 0,078 per azione,</u> salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del</p>

La presente proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio e di introduzione di un parametro numerico puntuale per la determinazione del dividendo privilegiato da riconoscersi agli azionisti di risparmio non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

La proposta, ove approvata, sarebbe efficace dalla data di iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di ITALMOBILIARE S.p.A.:

- *vista e approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

- 1) *di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di ITALMOBILIARE S.p.A., ai sensi degli artt. 2328 e 2346 cod. civ.;*
- 2) *di sostituire i riferimenti, anche percentuali, al valore nominale delle azioni contenuti negli artt. 8 e 31, lett. b e lett. c dello Statuto sociale con un importo determinato sulla base dell'attuale parità contabile implicita delle stesse di Euro 2,60;*
- 3) *di adeguare alla eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni le disposizioni, contenute nell'art. 8 dello Statuto sociale, relative al diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite;*
- 4) *di modificare, in conseguenza di quanto sopra, gli artt. 5, 8 e 31 dello Statuto sociale come segue:*

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicesessantaseimilanovecento-trentasette), diviso in n. 22.182.583 (ventiduemilionicentot-tantaduemilacinquecentottantatre) azioni ordinarie e

n. 16.343.162 (sedicimilionitre-centoquarantatremilacentosessantadue) azioni di risparmio n.c., prive di indicazione del valore nominale.

In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 29 maggio 2012, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:

- a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;
- b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio di warrant.

Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino a un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni.

Art. 8 Caratteristiche delle azioni di risparmio

Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti a esse attribuiti dalla legge e dallo statuto, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 31, lett. b, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 2,60 per azione.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

Art. 31 Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) *il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;*
 - b) *alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza dell'importo di euro 0,13 per azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore all'importo di euro 0,13 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;*
 - c) *il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a euro 0,078 per azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.*
- 5) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato nonché per provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione”.*

La presente Relazione illustrativa è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell'art. 72 del Regolamento di attuazione del TUF, n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**” o il “**Regolamento**”) ed in conformità allo schema 3 dell'Allegato 3A del suddetto Regolamento.

Milano, 13 luglio 2016

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione